

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 del 04 marzo 2026

Approvazione del "Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026".
[SANITÀ E SERVIZI SOCIALI]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il *"Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026"*, ai sensi del Regolamento (UE) n. 429/2016 e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, in sostituzione del precedente *"Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky"*, di cui alla DGR n. 774 del 27 giugno 2023.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

La Malattia di Aujeszky (MA) è una malattia virale a diffusione mondiale che ogni anno produce enormi perdite economiche nel settore suinicolo, in particolare in quei Paesi dove la suinicoltura è altamente industrializzata. La sintomatologia è rappresentata da sindromi respiratorie, nervose e riproduttive che causano elevata mortalità e rilevanti cali di produzione. Proprio per questo motivo, sebbene non sia una zoonosi, molti Paesi hanno sviluppato dei Piani di controllo e di eradicazione di questa malattia nei suini domestici. La malattia è categorizzata con le lettere "C", "D" ed "E" dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, quale malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2016/429.

Con Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017, la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II alla Decisione comunitaria n. 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, quale territorio in cui si applicano programmi nazionali approvati di controllo per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky.

Con DGR n. 1555 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il *"Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto"*, finalizzato da un lato al mantenimento della qualifica ottenuta e dall'altro all'ottenimento della qualifica superiore di territorio indenne da MA, di cui all'Allegato I alla Decisione n. 2008/185/CE.

La succitata Decisione comunitaria è stata abrogata in data 21 aprile 2021 dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, nel quale vengono elencati sia gli Stati membri o loro zone o compartimenti il cui *"status"* di indenne da malattia o i cui programmi di eradicazione si considerano approvati a norma dell'art. 280 del Regolamento (UE) n. 2016/429, sia quelli il cui *"status"* di indenne da malattia e i cui programmi di eradicazione sono approvati dal medesimo Regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *"status"* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti stabilisce, tra le altre cose, i criteri per il riconoscimento dello *"status"* di indenne da MA di Stati membri e zone.

Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l'Allegato VI, Parte I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620, con l'inclusione della Regione del Veneto nell'elenco dei territori aventi lo *"status"* di indenne da malattia per l'infezione da MA.

Il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 prevede che i territori che hanno conseguito la qualifica di indennità comunitaria per una malattia elencata, tra cui la MA, applichino determinate misure sanitarie finalizzate al mantenimento della qualifica: i criteri per l'attuazione dei programmi di mantenimento sono stabiliti nel Regolamento medesimo. L'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ha quindi predisposto un *"Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky"*, che è

stato approvato con DGR n. 774 del 27 giugno 2023.

Ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2020/689, dopo 2 anni consecutivi dal conseguimento della qualifica di indennità dalla malattia e in assenza di focolai rilevati, il tipo di sorveglianza che deve essere attuata nel territorio indenne per dimostrare l'assenza di circolazione di MA su base annua, può essere rimodulata, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati dalle Autorità sanitarie competenti (Servizio Veterinario regionale, Servizio Veterinario locale e IZS).

Considerato che la Regione del Veneto è in possesso dei suddetti requisiti minimi, con nota dell'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria prot. n. 291270 del 13 giugno 2025 è stato trasmesso al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky (CRN-MA), per valutazione e parere di competenza, il nuovo Piano regionale per il mantenimento dello *"status"* di indenne nei confronti della MA, rimodulato dalla medesima struttura regionale, secondo le indicazioni del Regolamento (UE) n. 2020/689 e redatto in collaborazione con il CREV.

Tale piano, il cui contenuto è integralmente riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato formalmente approvato dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute Animale con nota prot. n. 0019123-30/06/2025-DGSA-MDS-P.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare il citato *"Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026"* contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il piano precedente, di cui alla citata DGR n. 774 del 27 giugno 2023, viene integralmente sostituito dal presente provvedimento.

Infine si incarica l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica la Decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la Decisione n. 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la Decisione n. 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *"status"* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 recante modifica di alcuni allegati del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello *"status"* di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate;

VISTA la DGR n. 1555 del 3 ottobre 2017, avente ad oggetto *"Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto"*;

VISTA la DGR n. 774 del 27 giugno 2023, avente ad oggetto *"Approvazione del Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky"*;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, con nota prot. n. 0019123-30/06/2025-DGSA-MDS-P, ha approvato il nuovo "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026.*", come elaborato dalla Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
3. di approvare il "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky. Versione 2026*", **Allegato A** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di stabilire che il Piano di cui al punto 3 sostituisce integralmente il "*Piano regionale per il mantenimento dello status di indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky*", precedentemente approvato con la DGR n. 774 del 27 giugno 2023;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.